

IPASVI
CAPITOLATO SPECIALE DI GARA
PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI COSULENZA E BROKERAGGIO
ASSICURATIVO C.I.G.: 715398572D

ART. 1 - Oggetto dell'appalto, caratteristiche del servizio e valore stimato

La Federazione nazionale dei Collegi Ipasvi, ente di diritto pubblico non economico, istituito con legge 29 ottobre 1954, n. 1049, e regolamentato dal Dlgs 13 settembre 1946, n. 233, e successivo Dpr 5 aprile 1950, n. 221, intende affidare a un Broker iscritto al Registro Unico di cui al D.Lgs. n. 209/2005 il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo relativamente ai seguenti ambiti di responsabilità per i quali IPASVI intende sottoscrivere singole convenzioni ad adesione diretta dei propri iscritti:

- responsabilità civile professionale;
- responsabilità patrimoniale;
- responsabilità civile per colpa grave;
- responsabilità per danno erariale.

La prestazione del Broker individuato dalla predetta selezione sarà remunerata, solo ed esclusivamente, dalle provvigioni corrisposte dalla Compagnie di assicurazioni, nella misura della percentuale indicata nell'offerta economica del concorrente aggiudicatario.

In maniera esemplificativa e non esaustiva sono richieste le seguenti prestazioni:

A) Servizio di Consulenza:

1. identificazione, analisi e valutazione dei rischi;
2. elaborazione di Piani di Lavoro in previsione della Procedura Europea a evidenza pubblica che dovrà essere indetta per l'aggiudicazione delle Polizze suddette di tutti gli Infermieri nella forma di Convenzione ad adesione individuale;
3. costante aggiornamento in ordine alle problematiche e alla legislazione inerenti gli obblighi assicurativi delle libere professioni;

B) Servizio di brokeraggio:

1. gestione dei contratti assicurativi, controllo sull'emissione della documentazione contrattuale, controllo sulle scadenze e su ogni attività amministrativa-contabile;
2. gestione dei sinistri attivi e passivi, in stretta relazione con gli Assicuratori e i soggetti da questi incaricati (liquidatori, periti, loss adjuster etc.);
3. elaborazione di un rapporto annuale che sintetizzi i principali elementi del Programma Assicurativo, che riassume gli interventi effettuati e le attività da attuare a breve e medio termine. Con riguardo ai sinistri, redazione di rapporti periodici (con cadenza trimestrale) che riportino gli andamenti statistici basandosi sui dati forniti dagli Assicuratori.

Il Valore stimato dell'appalto, ai soli fini dell'individuazione della disciplina in materia di appalti e servizi, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs 50/16, si presume pari a euro 3.000.000,00

(tremilioni/00) per il periodo contrattuale di tre anni comprensivo altresì del successivo e discrezionale (per l'Ente) rinnovo di tre anni.

Dati utili:

La Federazione IPASVI ha circa 400.000 iscritti di cui circa 30.000 liberi professionisti.

I dirigenti infermieristici sono circa 1.300. I coordinatori del servizio infermieristico sono circa 10.000.

ART. 2 - Durata e decorrenza dell'incarico

L'incarico di consulenza e brokeraggio assicurativo avrà inizio dalla data di sottoscrizione del relativo contratto e avrà durata triennale, con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni a discrezione dell'Ente appaltante.

L'ente si riserva la possibilità di affidare servizi analoghi ai sensi dell'art. 63, comma 5, D.Lgs. 50/16.

In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte dell'IPASVI, il broker si impegna, ove richiesto dell'Ente, alla continuazione del rapporto contrattuale fino a quando non sarà concluso il passaggio delle consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio o con lo stesso Ente.

ART. 3 - Corrispettivo del servizio

Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo delle polizze che verranno attivate verrà remunerato mediante applicazione di una provvigione fissa ed invariabile per tutta la durata del contratto (compresa l'opzione di ripetizione) come da indicazioni di gara. Detta provvigione è comunque soggetta ad una limitazione di Euro 500.000,00 ovvero gli Assicuratori non potranno riconoscere al Broker aggiudicatario un importo provvigionale superiore a Euro 500.000,00 l'anno.

Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo nel caso di Convenzione ad adesione volontaria non comporterà per l'Ente alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro in quanto lo stesso, sarà remunerato direttamente ed esclusivamente dagli Assicuratori con i quali saranno stipulati i vari contratti assicurativi. Le aliquote provvigionali da porsi a carico degli Assicuratori saranno solo ed esclusivamente quelle indicate nell'offerta economica della presente procedura di affidamento.

ART. 4 - Svolgimento dell'incarico

L'IPASVI autorizza il broker a intrattenere rapporti direttamente con gli Assicuratori ferma restando l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del Contraente (entro i

limiti imposti dalla Legge), la sottoscrizione dei contratti di Assicurazione e di ogni altro documento inerente la gestione del programma assicurativo. Il broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti dell'IPASVI né è in grado di impegnare lo stesso a nessun titolo salvo esplicita e specifica autorizzazione.

ART. 5 - Pagamento dei premi assicurativi

Gli Assicurati individuali provvederanno al pagamento dei premi assicurativi tramite il broker. La corresponsione al Broker verrà considerata a tutti gli effetti pagamento del premio ai sensi dell'art. 1901 c.c.

Il Broker si impegna a rilasciare agli Assicurati individuali tutti i documenti comprovanti pagamenti di premio debitamente quietanzati.

Il Broker sarà direttamente responsabile di ogni conseguenza derivante dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa nel caso in cui non provveda al versamento dei premi, pagati dagli Assicurati individuali, agli Assicuratori entro il termine indicato in polizza.

ART. 6 - Obblighi delle parti contraenti

Il Broker si impegna a:

- eseguire l'incarico secondo il contenuto del presente Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati, dell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara, con la diligenza dovuta e nell'esclusivo interesse del IPASVI e dei singoli iscritti;
- rispettare le normative di settore con particolare riferimento alla L. 8 marzo 2017, n. 24;
- garantire la trasparenza nei rapporti con gli Assicuratori aggiudicatari dei contratti;
- mettere a disposizione dell'IPASVI ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo in particolare dovrà produrre con cadenza annuale report delle polizze sottoscritte, dei sinistri aperti, di quelli conclusi ed il relativo esito, nonché un'analisi del rischio assicurato.

L'IPASVI si impegna a:

- non stipulare o modificare alcuna polizza individuata nel presente capitolato senza aver preventivamente consultato il Broker;
- rendere noto in ogni procedura concorsuale per la stipula di polizze assicurative che la gestione dei contratti è affidata al Broker;
- indicare espressamente in ciascun capitolato d'appalto la percentuale di provvigione che gli Assicuratori corrisponderanno al Broker;
- mettere a disposizione del Broker la documentazione, gli atti e le informazioni necessarie al completo e puntuale adempimento di ogni formalità e obbligo inerente l'incarico.

ART. 7 - Penali

Per inadempimenti e ritardi nell'esecuzione delle attività previste, per colpa del Broker, e fatta salva la possibilità di richiesta dei maggiori danni, sono previste le seguenti penali, la cui applicazione è di esclusiva facoltà del IPASVI:

- ritardo nella trasmissione dei documenti necessari (es. bozze bando di gara, capitolato, disciplinare di gara, lettera di invito, schema di contratto, modulistica, etc.) all'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi assicurativi: Euro 500,00 per ogni giorno di ritardo a partire da 120 giorni prima della scadenza del contratto assicurativo;
- ritardo nei tempi di risposta alle richieste della Stazione Appaltante: Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito con lettera dall'IPASVI.

ART. 8 Risoluzione del contratto

IPASVI ha diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. previa comunicazione da inviare a mezzo lettera raccomandata (A/R) con effetto immediato, qualora si siano verificati i seguenti casi:

- a) frode o grave negligenza dell'aggiudicatario, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- b) cessazione di attività, concordato preventivo o fallimento;
- c) cessione del contratto o subappalto.
- d) eventuali mutamenti societari/aziendali che risultino interessare il soggetto aggiudicatario (per effetto di fusione, scissione, cessione o affitto di azienda o di ramo di azienda).

In tutti i casi di risoluzione del contratto, IPASVI procederà ad incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni a carico dell'aggiudicatario inadempiente. In seguito alla risoluzione del contratto, residua in capo al Broker l'obbligo di trasferire agli uffici di riferimento della Stazione Appaltante i dati in suo possesso relativi alle polizze vigenti e a quelle già scadute.

ART. 9 - Subappalto e cessione del contratto – divieto

Per la particolare tipologia della prestazione oggetto del presente contratto l'impresa aggiudicataria è tenuta a eseguire in proprio le prestazioni contrattuali.

ART. 10 - Cauzione definitiva

Il Broker aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/16.

La riduzione dell'importo della fidejussione è consentita nei limiti e con le modalità stabilite dall'art. 93, comma 7 del citato Decreto.

Tale cauzione dovrà essere prestata entro 30 giorni dal termine di aggiudicazione definitiva della procedura di affidamento del presente servizio e comunque antecedentemente alla stipula del contratto.

ART. 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Al fine di ottemperare alle disposizioni della L. n. 136/2010, il Broker si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario, presso il quale eseguire i pagamenti, dedicato in via non esclusiva a commesse pubbliche, che sarà utilizzato come strumento per transazioni finanziarie con gli assicurati correlate al presente appalto, utilizzando esclusivamente strumenti tracciabili, con l'indicazione del servizio al quale sono dedicati, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi, ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Nel caso in cui il pagamento delle prestazioni non venga effettuato tramite l'utilizzo di strumenti tracciabili, l'incarico si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

Il Broker assume, pena la nullità assoluta dell'incarico, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e successive modifiche. Il Broker aggiudicatario si impegna a fornire tempestivamente e per iscritto ogni informazione collegata ad eventuali variazioni nei dati sopraindicati.

I dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 D. Lgs. 196/2003).

ART. 12 -Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che:

- a) il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di cui si tratta;
- b) il trattamento dei dati personali avverrà presso gli uffici dell'IPASVI con l'utilizzo anche di sistemi informatici, nei modi e nei limiti necessari per conseguire la finalità predetta, e sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;
- c) il conferimento dei dati è obbligatorio per i soggetti che intendano concorrere alla gara;

- d) l'eventuale mancanza del conferimento dei dati necessari ai fini dell'ammissione comporterà l'esclusione dalla gara;
- d) agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196;
- e) il titolare del trattamento è l'IPASVI;
- f) il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Procedimento.

ART. 13 - Controversie

Per la definizione di eventuali controversie, inerenti l'osservanza, l'esecuzione o l'interpretazione del presente Capitolato Speciale d'Appalto e dei documenti di gara, qualora non sia possibile comporre in via bonaria e transattiva, si indica quale foro competente in via esclusiva, il Foro di Roma.

Per la definizione di eventuali controversie, inerenti gli atti delle procedure di affidamento è ammesso eventuale ricorso, previo esperimento di tentativo di composizione bonaria e transattiva, entro i termini di cui all'art. 120, comma 5, del Codice del Processo Amministrativo (D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104) in via esclusiva al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

ART. 14 - Norma di rinvio

Il servizio oggetto del presente appalto dovrà essere in tutto conforme alle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti generali in materia, attualmente in vigore nella UE ed in Italia o che vengano emanati in corso d'opera.

Per quanto non previsto nel presente atto si fa espresso richiamo alle norme contenute nel D. Lgs. 50/16, nel D.Lgs. 209/2005, relativo al Codice delle Assicurazioni private, nel Codice civile nonché a tutte le disposizioni legislative in vigore al momento della gara, o che saranno emanate nel corso della validità del contratto in quanto applicabili.

Il Responsabile del procedimento

Elisabetta Ferretti